

COMUNE DI NEMOLI

STATUTO

Definitivamente approvato con deliberazione di Consiglio n°39 del 27 settembre 2000.

TITOLO I°

Principi generali e programmatici

Articolo 1

Comune di Nemoli

1. Il Comune di Nemoli è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni delegate dalle leggi statali e regionali
3. Rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alle scelte politiche della comunità.

Articolo 2

Territorio e sede

1. Il territorio del Comune di Nemoli si estende per 19,75 kmq, confina con i Comuni di Lauria, Rivello, Lagonegro e Trecchina;
2. La sede del Comune è in Piazza Umberto I°;
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale. Essi possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

Articolo 3

Stemma e gonfalone

1. Il Comune ha propri stemma e gonfalone concessi dal Presidente della Repubblica con Decreto n°2689 del 10 febbraio 1986, così descritti:
Stemma: d'azzurro, alle tre querce al naturale, la centrale più alta, nodrite nella pianura erbosa di verde, accompagnate in capo dalla scritta in lettere maiuscole romane di rosso, NEMUS OLIM. Ornamenti esteriori da Comune.
Gonfalone: drappo di rosso riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: Comune di Nemoli. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto rosso con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Articolo 4

Principio generale di tutela

1. Il Comune ritiene la guerra il peggiore dei crimini contro l'umanità e la più grande catastrofe ambientale: essa annienta ogni forma di vita, distrugge la città, le opere d'arte e la storia naturale, violenta la natura e le sue risorse.

Articolo 5

Tutela delle fasce deboli e della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze e responsabilità, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi, tossicodipendenti e profughi;
3. Opera, previo accordi e programmi da stipularsi con altri Enti, per l'assistenza dei tossicodipendenti, immigrati, profughi, emarginati;
4. Il Comune interviene contro le nuove povertà e per l'integrazione delle fasce emarginate;
5. Il Comune concorre a garantire luoghi sociali rassicuranti, accessibili, sicuri e conviviali a tutte le fasce cosiddette deboli di cittadini (bambini, anziani, ecc);

Articolo 6

Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare tutte le cause di inquinamento;
2. Tutela il patrimonio storico, artistico, paesistico, ambientale, archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.
3. Il Comune prevede come preliminare a qualunque forma di programmazione e controllo, attività che sono essenzialmente di acquisizione e diffusione di informazioni riguardanti i fattori di nocività, pericolosità e deterioramento degli ambienti di vita e di lavoro basati su dati da rilevare direttamente dalle fonti di rischio ambientale. Pertanto, qualsiasi programmazione per la sua natura complessa deve avere come supporto la conoscenza della qualità dell'ambiente e quella delle fonti inquinanti sia puntuali che diffuse.
4. Il Comune adotta le misure necessarie per la protezione di animali o vegetali, presenti sul territorio, di interesse biologico e ambientale.

Articolo 7

Programmazione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. IL Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale e storico anche nelle sue espressioni di lingua, costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile; sostiene le organizzazioni sportive senza fini di lucro che contribuiscono alla diffusione, alla conoscenza e alla pratica dello sport ; partecipa a manifestazioni per la promozione culturale e turistica.
3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di Enti, Organismi ed Associazioni culturali, ricreative e sportive, incoraggia e promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli Enti, Organismi ed Associazioni, ai sensi dell'art.7 comma 5 della legge 142/1990.
4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti sono disciplinati da apposito regolamento che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli Enti, Organismi ed Associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale.

Articolo 8

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani delle infrastrutture sociali e degli impianti sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali;
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica al fine di assicurare il diritto all'abitazione
3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione;
4. Attua un sistema coordinato del traffico e della circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione, residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche
5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità
6. Ferme restando le competenze attribuite dalla legge e dal presente Statuto agli organi burocratici dell'Ente, il Sindaco esercita funzioni di sovrintendenza sulle attività di controllo e vigilanza urbanistica ed edilizia.

Articolo 9

Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità del servizio da rendere al consumatore;
2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico, adotta iniziative atte a stimolare l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
3. Sviluppa le attività turistiche, promuovendone il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
4. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti e autonomi.

Articolo 10

Programmazione economico-sociale e territoriale

1. In conformità a quanto disposto dall'art.3, comma 5,6,7,8, della legge 142/1990, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi, dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune riceve l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti sul territorio comunale.

Articolo 11

Partecipazione, decentramento, cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art.3 della Costituzione e dall'art.6 della legge 142/90.
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli Organi di comunicazione di massa.

TITOLO II

L'ordinamento istituzionale del Comune

Articolo 12

Organi del Comune

1. Sono Organi del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco;
2. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto;
3. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo;
4. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre, le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato;
5. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Articolo 13

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la predisposizione della documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale.
3. Il Segretario Comunale non partecipa alla trattazione degli argomenti quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente della Giunta o del Consiglio nominato dal Presidente.
4. I verbali delle sedute sono firmate dal Presidente e dal Segretario

Articolo 14

Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. Il Sindaco esercita le funzioni di Presidente. Le funzioni di Vicepresidente sono svolte dal Vicesindaco;
2. Il Presidente del Consiglio:
 - a) rappresenta il Consiglio Comunale
 - b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, presiede la seduta e ne dirige i lavori
 - c) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio
 - d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari
 - e) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo
 - f) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento
 - g) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Ente

Articolo 15

Sessioni e convocazioni

1. Il Presidente del Consiglio convoca i Consiglieri con avvisi scritti da consegnarsi al loro domicilio. L'avviso, contenente l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta consiliare, deve essere spedito o consegnato a mano ai Consiglieri, almeno 5 giorni prima della seduta consiliare e almeno 24 ore prima nei casi d'urgenza
2. In casi eccezionali, l'inserimento di punti aggiuntivi all'ordine del giorno può avvenire, su proposta del Presidente, in sede di discussione consiliare, qualora il Consiglio stesso si esprima favorevolmente all'unanimità dei presenti.
3. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
4. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione da tenersi anche il giorno successivo alla prima.
5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico.
6. Il Consiglio si riunisce validamente con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati.
7. Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti il consesso.
8. Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il Sindaco.
9. Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengono la maggioranza dei voti espressi dai presenti, escludendo dal computo le astensioni, e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle. Sono fatte salve ipotesi di maggioranze diverse previste dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento.

Articolo 16

I Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
2. Le prerogative e i diritti dei Consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente statuto e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
3. I Consiglieri esercitano il diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e possono formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
4. Hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune e delle aziende ed Enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
5. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal Regolamento;
6. Sono tenuti al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente indicati dalla legge;
7. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
8. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non partecipano alle sedute consiliari per sei volte consecutive, sono dichiarati decaduti;
9. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale d'ufficio o su istanza di qualunque eletto del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza e senza che questi abbia fornito elementi giustificativi validi da valutarsi in sede consiliare.
10. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra documentazione ufficiale.

Articolo 17

Commissioni

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni, ad eccezione di quelle di studio, sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale tra maggioranza e minoranza. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita alle minoranze consiliari;
2. Le commissioni permanenti hanno poteri referenti, redigenti, di controllo, consultivi e istruttori;
3. I lavori delle commissioni non sono pubblici
4. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento;
5. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio;
6. Delle commissioni di studio potranno far parte anche cittadini, esperti, rappresentanti di associazioni, movimenti, organizzazioni varie. Tali soggetti partecipano a titolo gratuito. Le commissioni di studio hanno solo funzione consultiva.

Articolo 18

Linee programmatiche dell'azione di governo

1. Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Presenta le stesse al Consiglio entro 120 giorni dalla data di insediamento, per la relativa approvazione;
2. Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei Consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio e sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
3. Ciascun consigliere comunale può intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche;
4. Il documento così approvato costituisce il principale atto di indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo del Consiglio.

Articolo 19

Consigliere anziano

1. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell'elezione a tale carica ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

Articolo 20

Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi composti da uno o più componenti;

2. Ai gruppi consiliari sono assicurate dal Sindaco, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi;
3. Qualora non si eserciti la suddetta facoltà o nelle more della costituzione dei gruppi consiliari, ai soli fini degli adempimenti previsti dalla legge, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze;

Articolo 21

Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, e ai Responsabili degli uffici e/o servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Egli svolge tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Individua e nomina i Responsabili di servizio attribuendo agli stessi autonomia gestionale e potere di spesa
5. Individua e nomina il Responsabile unico del procedimento in materia di lavori pubblici
6. Individua e nomina tra il personale con profili professionali esclusivamente tecnici (periti, geometri, ingegneri, architetti) il datore di lavoro di cui al D.Lgs.626/1996 e successive modifiche ed integrazioni, attribuendo allo stesso autonomia gestionale e poteri di spesa
7. Presiede la Giunta e il Consiglio
8. Promuove, conclude e sottoscrive accordi di programma
9. Ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura
10. Convoca i Comizi per i referendum previsti dalla legge 142/90;
11. Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare
12. Decide con propri atti in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'Ente
13. E' membro della delegazione trattante per gli accordi decentrati. Egli partecipa con funzioni esclusivamente referenti sulle linee programmatiche dell'amministrazione in tema di gestione del personale
14. Informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile
15. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono il nome di decreti

Articolo 22

Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica;
2. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

Articolo 23

Cessazione dalla carica di Sindaco

1. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale;
2. La Giunta e il Consiglio restano in carica fino a nuove elezioni. Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal vice sindaco;
3. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano efficaci ed irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione e danno luogo all'immediata cessazione dalla carica di Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio, secondo le disposizioni vigenti.

Articolo 24

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi;
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio;
3. La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, deve essere motivata, anche con riferimento al solo venir meno della maggioranza consiliare, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione;
4. Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un Commissario secondo le norme vigenti.

Articolo 25

La Giunta Comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di 4 assessori compreso il Vicesindaco;
2. Il Sindaco nomina il Vicesindaco e gli Assessori prima dell'insediamento del Consiglio Comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale;
3. Possono essere nominati assessori sia i Consiglieri comunali sia i cittadini non facenti parte del Consiglio;
4. Non possono far parte della Giunta contemporaneamente assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti, parenti o affini fino al 2° grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco;
5. Gli assessori, comunque nominati, non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
6. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco;
7. Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento di almeno tre dei suoi componenti, compreso il Sindaco;
8. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede in sua vece;

9. Le sedute non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa;
10. Nel corso del mandato il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più assessori, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti;
11. La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi assessori.

Articolo 26

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al direttore, ai responsabili dei servizi comunali;
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio Comunale e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso;
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) propone al Consiglio i regolamenti, quando non siano istituite apposite commissioni;
 - b) approva i progetti, i programmi esecutivi
 - c) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento
 - d) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
 - e) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici e le gare di appalto
 - f) adotta i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a Enti e a persone e, in assenza degli stessi, eroga i contributi
 - g) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio
 - h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni
 - i) fissa la data di convocazione di comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento
 - j) esercita, previa individuazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge o dallo Statuto ad altro organo
 - k) approva gli accordi di contrattazione decentrata
 - l) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale
 - m) determina, sentito il revisore dei conti e/o il nucleo di controllo, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione
 - n) decide sulla costituzione in giudizio e sulla proposizione delle liti; autorizza il Sindaco a stare in giudizio

TITOLO III

Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

Articolo 27

Libere forme associative

1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio attraverso l'erogazione di contributi, l'assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione, compresa di strutture, beni o servizi in modo gratuito
2. A Tal fine la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale; allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
3. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto
4. Ciascuna associazione registrata ha diritto , per il tramite del legale rappresentante ad accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera
5. Il Comune promuove e sostiene forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, , in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

Articolo 28

Consultazioni

1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

Articolo 29

Petizioni

1. Chiunque può rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale la assegna in esame all'organo competente. Qualora la petizione è sottoscritta da almeno 100 persone, l'organo competente deve pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento.

Articolo 30

Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune, non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali, avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate, contengano lo schema di provvedimento di cui si chiede l'adozione, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili di servizio coinvolti, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente. Quest'ultimo può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 60 giorni dal ricevimento della proposta
2. Sono escluse dall'esercizio del diritto di proposta le seguenti categorie di atti:
 - ◆ statuto comunale
 - ◆ tributi e bilancio
 - ◆ espropriazioni per pubblica utilità

- ◆ designazioni e nomine
- ◆ regolamento del consiglio comunale
- ◆ piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi
- ◆ personale e organizzazione di uffici e servizi

Articolo 31

Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 20% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale di tipo consultivo, abrogativo, propositivo
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
 - ◆ statuto comunale
 - ◆ regolamento del consiglio comunale
 - ◆ piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi
 - ◆ bilancio
 - ◆ espropriazioni per pubblica utilità
 - ◆ designazioni e nomine
 - ◆ personale e organizzazione di uffici e servizi
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine ad atti amministrativi già adottati dall'ente, ad eccezione di quelli relative alle materie di cui al comma 2 del presente articolo
5. Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo
6. I referendum possono aver luogo una sola volta all'anno e non in coincidenza con altre operazioni di voto a carattere nazionale, regionale e locale
7. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto al voto. S'intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi
8. Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il Consiglio Comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione
9. Nei referendum consultivi il Consiglio adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito del voto le determinazioni conseguenti, coerentemente con le indicazioni espresse dagli elettori. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati
10. Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per l'indizione delle consultazioni referendarie sono disciplinate in apposito regolamento.

Articolo 32

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Il Comune esercita l'attività amministrativa secondo criteri di economicità, efficienza e trasparenza;
2. Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale – a domanda o d'ufficio – deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto;
3. I cittadini hanno diritto, nelle forme stabilite dal regolamento, a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producano effetti diretti nei loro confronti o ai quali per legge debbono intervenire;
4. I cittadini che abbiano un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal regolamento;
5. Il regolamento individua le categorie di atti per i quali l'accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui l'accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa.

TITOLO IV

Ordinamento degli uffici e dei servizi

Articolo 33

Principi di organizzazione

1. L'organizzazione del Comune deve rispondere ad esigenze di imparzialità, funzionalità ed economicità di gestione; deve perseguire la valorizzazione delle professionalità esistenti e l'affermazione del principio di responsabilità. Deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) un'organizzazione del lavoro per progetti, programmi, obiettivi
 - b) la democrazia organizzativa da attuarsi attraverso la partecipazione e il coinvolgimento del personale
 - c) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra uffici
 - e) la gestione economica delle risorse
 - f) la partecipazione dei cittadini e la trasparenza dei processi di formazione delle decisioni
 - g) l'interdisciplinarietà dell'attività della struttura
 - h) il lavoro di gruppo
 - i) la formazione e l'aggiornamento permanente del personale
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali

Articolo 34

Incarichi ed indirizzi gestionali

1. Gli organi istituzionali dell'Ente stabiliscono in atti formali gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l'azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità d'intervento, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attribuzioni di gestione;
2. Il Sindaco definisce e attribuisce ai dipendenti di adeguata qualifica e di congrua capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi. Tali incarichi hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti;
3. Il Comune può associarsi con altri enti locali per l'esercizio in comune di funzioni amministrative o per l'espletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato;
4. Gli atti dei responsabili di servizio non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del Sindaco. In caso di inerzia o ritardo nella assunzione di atti dovuti, il Sindaco assegna ove possibile un termine per l'adempimento e nomina un commissario ad "acta" ove l'inerzia permanga ulteriormente;
5. E' in ogni caso fatta salva l'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del dipendente inadempiente, come anche resta ferma la facoltà del Sindaco di revocare l'incarico di gestione ove ne ricorrano i presupposti;

6. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, il regolamento sugli uffici e sui servizi disciplina le ulteriori misure atte a conseguire efficacia all'azione amministrativa ed efficienza nella gestione.

Articolo 35

Dipendenti comunali

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli risponde direttamente al direttore generale degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale.

Articolo 36

Funzioni dei responsabili degli Uffici e dei servizi

1. I responsabili degli Uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono, altresì, al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
 - a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, salvo diverse discipline; assumono la responsabilità dei relativi procedimenti
 - b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni
 - c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici
 - d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni
 - e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione
 - f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco
 - g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all'art.38 della legge 142/90
 - h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento
 - i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni di Giunta e di Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco, dal Direttore Generale o dal Segretario Comunale
 - j) partecipano alla fase di programmazione e rendicontazione mediante la formulazione di proposte di intervento, corredate dalla indicazione delle fonti di finanziamento, la predisposizione di relazioni illustrative sullo stato di attuazione di progetti e programmi che indichino, altresì, le motivazioni dello scostamento tra programmi e risultati conseguiti;
 - k) forniscono al direttore gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione
 - l) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore

- m) rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati
 - n) relazionano alla Giunta circa le disfunzioni riscontrate nell'esercizio delle proprie attività e propongono soluzioni migliorative dell'organizzazione dei servizi
3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
 4. I responsabili di servizio incaricati delle funzioni gestionali sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
 5. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli Uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Articolo 37

Le determinazioni

1. Gli atti dei responsabili dei servizi non diversamente disciplinati da norma, assumono la denominazione di "determinazioni" e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo;
2. Le determinazioni hanno esecuzione dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comportino impegni di spesa, dalla data di apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria;
3. A tal fine, sono trasmessi all'ufficio competente e da questo restituiti, previa registrazione dell'impegno contabile, entro cinque giorni;
4. Ai soli fini della pubblicità sono pubblicati per dieci giorni all'Albo Pretorio;
5. Tutti gli atti dei dirigenti, dei responsabili di servizio sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l'ufficio di provenienza.

Articolo 38

Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo;
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio di segreteria;
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai consiglieri e agli uffici;
5. Il segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività quando il Sindaco non abbia nominato il Direttore Generale
6. Partecipa alle riunioni di Giunta e di Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco;
7. Il segretario può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco a quelle esterne; egli, su richiesta, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri;
8. Il Segretario riceve dai consiglieri richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico;

9. Il Sindaco può assegnare al segretario compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'ente e agli obiettivi programmatici dell'amministrazione;
10. Il Segretario per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'ente
11. Il Segretario roga i contratti nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio.

Articolo 39

Vicesegretario comunale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale;
2. Il Vicesegretario collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 40

Il Direttore generale

1. Il Comune può convenzionarsi con altri Enti Locali aventi complessivamente una popolazione superiore a 15.000 abitanti al fine di nominare un direttore generale;
2. L'incarico deve essere conferito a persona di comprovata professionalità ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e per un periodo di tempo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco;
3. La convenzione disciplina le modalità di nomina del Direttore, i requisiti richiesti, le cause di cessazione anticipata dall'incarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico e della ripartizione dei costi fra gli Enti convenzionati e quant'altro necessario a disciplinare il rapporto di lavoro e le prestazioni, regolando nel contempo le competenze del segretario Comunale, dei responsabili degli Uffici e dei servizi, e, ove istituito, dell'ufficio per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo;
4. Il Direttore risponde del proprio operato direttamente al Sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per l'attuazione degli obiettivi e del programma dell'amministrazione;
5. Egli è responsabile dell'andamento complessivo dell'attività gestionale, dell'efficienza ed efficacia dell'azione di governo dell'ente;
6. A tal fine il direttore:
 - a) collabora con l'amministrazione nella predisposizione della relazione previsionale e programmatica e dello schema del bilancio annuale e pluriennale, nonché dei piani e dei programmi amministrativi;
 - b) predispone, d'intesa con il Sindaco e la Giunta, la proposta del Piano esecutivo di gestione e definisce il piano dettagliato degli obiettivi;
 - c) verifica nel corso dell'esercizio finanziario, d'intesa con gli organi preposti al controllo di gestione, lo stato di attuazione dei piani e dei programmi e propone le eventuali modifiche ed integrazioni;
 - d) sovrintende alla gestione e coordina l'attività dei responsabili degli Uffici e dei servizi, dei dirigenti, attraverso direttive operative, disposizioni ed altre forme di coordinamento da adottare comunque nel rispetto delle autonome prerogative e competenze degli stessi
 - e) definisce i criteri per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e adotta le relative misure attuative
7. Ove il direttore non sia nominato, il Sindaco può attribuire in tutto o in parte le relative funzioni al Segretario Comunale per l'intero periodo del mandato amministrativo;
8. Compete in tal caso al segretario un elemento aggiuntivo di retribuzione

Articolo 41**Incarichi dirigenziali, di alta specializzazione e collaborazioni esterne**

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La Giunta nel caso di vacanza del posto o per altri particolari motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art.6, comma 4 della legge 127/97.
3. L'Ente può avvalersi di collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
4. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Articolo 42**Ufficio di indirizzo e di controllo**

1. L'Ente può procedere alla costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori esterni, secondo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento.
2. L'Ente può avvalersi, altresì, di strutture ed Uffici costituiti presso altre Pubbliche Amministrazioni.

TITOLO V°**I servizi pubblici locali****Articolo 43*****I servizi pubblici locali***

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.
2. Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obbiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti
3. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda
 - b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati
 - f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché ogni altra forma consentita dalla legge
4. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico, per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva ai Comuni.
5. Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione dei servizi di propria competenza il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.
6. La compartecipazione alla spesa per l'erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.
7. Nel calcolo dei costi e dei ricavi dovranno essere considerati gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate.
8. Il Sindaco riferisce al Consiglio sull'attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale.

Articolo 44***Aziende speciali***

1. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.
2. Sono organi dell'azienda il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale.
3. Il Presidente e i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco, sentiti i gruppi politici presenti in Consiglio, fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di adeguata competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il Sindaco può revocare dall'incarico il Presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione, anche singolarmente, prima della scadenza del mandato, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione. La revoca avviene solo per gravi

violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.

5. La nomina, conferma e revoca del Direttore competono al Consiglio di amministrazione dell'azienda.
6. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi.
7. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende ed esercita la vigilanza sul loro operato.

Articolo 45 **Istituzioni**

1. L'Istituzione è un organismo strumentale dell'Ente per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, privo di personalità giuridica ma dotato di autonomia gestionale.
2. Sono organi dell'Istituzione il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore generale.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco, sentiti i gruppi politici presenti in Consiglio. Il Sindaco può revocare gli organi per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione. Restano in carica per l'intero periodo del mandato amministrativo del Sindaco.
4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. L'organo di revisione del Comune esercita la vigilanza anche sull'attività delle Istituzioni.

Articolo 46 **Gestione dei servizi in forma associata**

1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e servizi di comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione dell'utenza.
2. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.
3. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a comuni contermini l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un'efficiente erogazione dei servizi.
4. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.
5. Per l'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il Comune può partecipare a consorzi.
6. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti

7. L'approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del consiglio comunale.

TITOLO VI°

Il Difensore Civico

Articolo 47

Difensore civico

1. E' istituito l'Ufficio del difensore civico.
2. Su deliberazione del consiglio, il Comune può aderire ad iniziative per la costituzione di un unico Ufficio del difensore civico tra enti diversi o anche avvalersi dell'ufficio operante presso altri Comuni.
3. E' nominato dal Consiglio Comunale con scrutinio segreto , con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati E' scelto tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.
4. Il difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
5. Non può essere nominato difensore civico:
 - a) chi si trova nelle condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale
 - b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri di consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato di controllo, i ministri di culto, i dirigenti di partiti politici
 - c) i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi
 - d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale
 - e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendenti o il segretario comunale.
6. Egli decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso che egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.
7. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale che provvede, altresì, alla surroga.
8. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Articolo 48

Funzioni del difensore civico

1. Ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.
3. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.
4. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano garantiti i medesimi diritti.

5. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art.17, comma 38 della legge 15 maggio 1997 n.127 secondo le modalità previste dall'art.17, comma 39, della stessa legge.
6. Riferisce almeno una volta all'anno al consiglio circa l'attività svolta, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
7. L'ufficio del difensore ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, unitamente alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
8. Nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi
9. Riferisce entro 30 giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.
10. Il difensore civico può, altresì, invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto

Articolo 49

Indennità di funzione

1. Al difensore civico è corrisposta una indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Comunale.

TITOLO VII°

Finanza e contabilità

Articolo 50 **Ordinamento**

1. L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Articolo 51 **Attività finanziaria del Comune**

1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi della progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Articolo 52 **Amministrazione dei beni comunali**

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al ragioniere del comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'ente e non strumentali alla erogazione di servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni stabiliti dalla Giunta e tali da conseguire un'adequata redditività.

Articolo 53 **Bilancio comunale**

1. L'ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio entro il termine stabilito dal

regolamento, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Articolo 54

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.

Articolo 55

Il Revisore dei Conti

1. Il Consiglio comunale elegge il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e ai documenti, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. Il revisore collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo ed indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione
5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
7. Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'art.20 del D.Lgs.3 febbraio 1993, n.29.

Articolo 56

Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisore

3. Per l'esercizio del controllo di gestione il Comune può avvalersi di professionalità esterne all'ente o di società ed organismi specializzati.

TITOLO VIII

Disposizioni finali

Articolo 57

Interpretazione dello Statuto

L'interpretazione autentica dello Statuto spetta al Consiglio Comunale.

Articolo 58

Abrogazione di norme statutarie

1. Le norme statutarie di contenuto obbligatorio possono essere abrogate solo con la contestuale integrazione o sostituzione delle stesse.
2. L'abrogazione, si conforme parere vincolante del Consiglio Comunale, interviene per tutte le norme del presente Statuto che contrastano con la legislazione di principio dello Stato, con effetto ex nunc, salvo che la stessa legge non preveda tempi diversi per la cessazione della loro efficacia.

Articolo 59

Entrata in vigore

1. Ai sensi del comma 4 dell'art.4 della legge 142/1990, come modificato dalla 265/1999, dopo l'esame da parte dell'Organo regionale di controllo, il presente Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e affisso all'Albo Pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi.
2. Esso entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione di cui innanzi all'Albo Pretorio del Comune.